

**Fondazione Musei Civici di Venezia**

Piazza San Marco, 52  
30124 Venezia  
T +39 041 2405211  
F +39 041 5200935  
-  
CF/PI 03842230272  
-  
www.visitmuve.it



**CONTRATTO D'APPALTO**  
**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE, DISINFEZIONE,**  
**DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DEODORIZZAZIONE NELLE SEDI DELLA**  
**FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA - CIG: 95049916B4**

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra:

La **FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA** (d'ora in poi anche Fondazione), con sede in Venezia (VE) San Marco n. 52 – P.IVA: 03842230272, rappresentata dalla dott.ssa Mariacristina Gribaudi, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante ,

E

La Ditta **PAPALINI SPA** (d'ora in poi anche Appaltatore), con sede in Fano (PU) Via Paolo Borsellino 9 – CF/P.IVA 01474560412, rappresentata dal Sig. Gianfranco Parlani, in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante

Congiuntamente dette, per brevità, “le Parti”;

**PREMESSO CHE**

- La Fondazione Musei Civici di Venezia, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione del 03 novembre 2022, ha indetto una gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia, sanificazione, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e deodorizzazione nelle sedi in gestione da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (d'ora in poi anche Codice);
- a seguito della procedura di gara aperta, l'appalto di servizi di cui sopra è stato aggiudicato alla Ditta Papalini Spa, avente sede legale in Fano (PU) Via Paolo Borsellino 9 – CF/P.IVA 01474560412 in data 01/06/2023 con Disposizione di approvazione verbali di gara e aggiudicazione con PG.2023.1283;
- Il Responsabile del Procedimento ha concluso con esito positivo i controlli ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016 nei confronti di Papalini spa, attestando che sono maturate le condizioni per procedere alla sottoscrizione del presente contratto;
- è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'art. 32, comma 9, del Codice;
- costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti, che le parti dichiarano di ben conoscere e accettare:
  - Bando di gara
  - Disciplinare di gara e relativi allegati:
    - Modello 1 - Istanza di partecipazione e dichiarazione integrativa
    - Modello 2 - Documento Unico di Gara Europeo (DGUE)
    - Modello 3 - Schema di Offerta Economica;
  - Allegati al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale:

- Allegato 1 “Orari apertura sedi”;
  - Allegato 2 “Tabella mq”;
  - Allegato 3 “Materiali pavimenti e serramenti mq”;
  - Allegato 4 “Planimetrie funzioni e periodicità interventi”;
  - Allegato 5 “Piano dell’Organizzazione del Personale e del Servizio” (POPS);
  - Allegato 6 “Presenze quotidiane per Sede e numero visitatori”;
  - Allegato 7 “Materiali di consumo”;
  - Allegato 8 “Copertura Wi-Fi”;
  - Allegato 9 “Elenco personale”;
- Piano di assorbimento del personale del precedente appaltatore presentato in fase di gara;
  - DUVRI definitivo, completo di tutti i dati e le informazioni della Fondazione e dell’Appaltatore;
  - Code of Practice;
  - Polizze di garanzia di cui agli articoli 33 e 34 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
- costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, e vengono materialmente allegati, i seguenti documenti, che le parti dichiarano di ben conoscere e accettare:
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Allegato A);
  - Offerta economica a prezzi unitari (Allegato B);
  - Offerta tecnica (Allegato C).

### **TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1. Premesse e norme regolatrici**

1. Le Parti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, costituendone il primo patto;
2. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo, nei suoi allegati e nei documenti precedentemente richiamati:
  - dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni
  - dalle disposizioni di cui al D.Lgs 81/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato e di diritto ambientale di cui al DM 29/01/2021 recante disposizioni in merito ai *“Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti a uso civile sanitario e per i prodotti detergenti”*, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

#### **Art. 2. Oggetto del contratto**

1. La Fondazione Musei Civici di Venezia come sopra rappresentata, affida alla Ditta Papalini Spa CF/P.IVA 01474560412, come sopra rappresentata, i servizi di pulizia, sanificazione, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e deodorizzazione necessari a garantire il massimo livello di pulizia e igiene presso le strutture gestite dalla Fondazione.

### **Art. 3. Obblighi dell'Appaltatore**

1. L'appalto viene affidato da Fondazione e accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta e insindacabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai documenti richiamati nelle Premesse, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.
2. L'Appaltatore si impegna a eseguire i servizi affidati nel rispetto di quanto concordato, osservando tutte le disposizioni e condizioni previste negli atti che consentono l'accesso alle aree e agli immobili interessati dal servizio.

### **Art. 4. Modifiche del contratto**

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non preventivamente approvata dalla Fondazione, nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Responsabile del Procedimento lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino della situazione preesistente, a carico dell'Appaltatore.
3. Tutte le modifiche al presente contratto devono essere disposte in forma scritta.

### **Art. 5. Durata**

1. La durata del presente contratto è stabilita in 3 (tre) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del medesimo.
2. Qualora al termine dell'appalto non fosse ancora individuato il nuovo affidatario del servizio, l'Appaltatore si impegna a garantire la continuità del servizio nelle more dell'espletamento delle procedure per l'affidamento a nuovo soggetto, ai medesimi patti e condizioni o più favorevoli per la Fondazione, così come previsto all'art. 2 del capitolato speciale descrittivo prestazionale.

### **Art. 6. Ammontare del Contratto**

1. Il corrispettivo dovuto dalla Fondazione all'Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del presente Contratto, è fissato in Euro 3.105.689,97= IVA esclusa (diconsi Euro tremilionicinquemilaseicentottantanove/97) di cui Euro 3.093.937,11= (diconsi Euro tremilininovantatremilanovecentotrentasette/11) per servizi in appalto e oneri per la sicurezza pari a Euro 11.752,86. Tale importo viene calcolato per il triennio, prevedendo un corrispettivo annuo pari a Euro 1.031.312,37=, al netto dei relativi oneri per la sicurezza.

### **Art. 7. Modalità e termini di pagamento del servizio**

1. Il pagamento delle quote di servizio a canone verrà effettuato in rate mensili di uguale importo a partire dal mese successivo a quello dell'inizio del servizio, previa emissione di regolare fattura, come previsto dall'art. 26 del capitolato speciale descrittivo prestazionale.
2. La misurazione e la valutazione delle prestazioni a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme previste al Capo 4 del Capitolato Speciale e nell'enunciazione delle singole voci di cui all'elenco dei prezzi unitari, come dedotto dall'Offerta Economica dell'Appaltatore.
3. I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. E' facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. Tali contestazioni devono essere formalizzate tramite PEC. Non

verranno accettate contestazioni successive al pagamento effettivo delle fatture salvo per incongruenze nell'importo pagato rispetto al fatturato.

4. Con il corrispettivo dell'appalto, l'Appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretesa nei confronti della stazione appaltante, per il servizio prestato, senza alcun diritto a diversi o maggiori compensi in tutto essendo soddisfatto con il pagamento del compenso medesimo.

5. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità del DURC.

#### **Art. 8. Subappalto**

1. Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

2. Il subappalto, su istanza dell'Appaltatore, sarà autorizzato da Fondazione limitatamente alle quote di servizio indicate in sede di gara nel Documento di Gara Unico Europeo, ovvero: parte dei servizi di pulizia, sanificazione, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e deodorizzazione per una percentuale massima del 49,99%, conformemente all'art. 105 comma 1 per come modificato dall'art. 49 comma 1 lett. b) n. 1 del d.l. n. 77/21 e ss.mm.ii..

3. Fondazione procederà al pagamento diretto del Subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all'Appaltatore.

#### **Art. 9. Varianti**

1. Sono ammesse varianti ai servizi ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 12 del medesimo art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, la Fondazione, qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste dal presente contratto.

3. L'Appaltatore non può far valere il diritto di risoluzione.

#### **Art. 10. Domicilio dell'Appaltatore**

1. L'Appaltatore è obbligato a eleggere e mantenere il proprio domicilio ai fini dell'appalto nel luogo e con i recapiti indicati nel presente contratto e, per il caso di successiva modifica, a darne immediata comunicazione formale a mezzo PEC alla Stazione Appaltante, intendendosi altrimenti comunque valida ai fini delle comunicazioni e notificazioni l'elezione di domicilio che figura nel presente contratto. In ogni caso l'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale intende ricevere ogni comunicazione relativa all'appalto. Sarà cura e responsabilità dell'Appaltatore medesimo comunicarne tempestivamente ogni eventuale variazione o malfunzionamento, che in caso contrario a tutela della Stazione Appaltante si avranno come non avvenute.

#### **Art. 11. Direttore dell'esecuzione della Fondazione**

1. Per la Fondazione Musei Civici di Venezia, la funzione di Direttore dell'esecuzione, con riferimento al presente contratto, è svolta dalla Dott.ssa Ludovica Fanti.

#### **Art. 12. Gestore del Servizio e Supervisore del Servizio**

1. L'Appaltatore indica \_\_\_\_\_ quale "Gestore del Servizio", ovvero la figura di riferimento per i rapporti con la Fondazione, dotata di piena rappresentanza dell'Appaltatore,

che controfirmerà i documenti amministrativi e contabili relativi al servizio, come descritto all'art. 3.1 del Capitolato Speciale.

2. L'appaltatore nomina quale "Supervisore del Servizio" \_\_\_\_\_, con il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a problemi o altre specifiche esigenze espresse dalla Fondazione relativamente all'aspetto operativo dei servizi oggetto del presente appalto, come previsto all'art. 3.3 del Capitolato Speciale.

3. Il Supervisore del Servizio deve garantire la reperibilità telefonica h24 e la presenza fisica durante le fasce orarie di espletamento del servizio.

4. L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente, per iscritto, l'eventuale sostituzione del Gestore del Servizio e del Supervisore del Servizio.

#### **Art. 13. Termini per la verifica di conformità del servizio**

1. La verifica di conformità del servizio è emessa non oltre sei mesi dall'ultimazione del servizio. Le operazioni di emissione della verifica di conformità sono effettuate secondo quanto disposto dall'art. 102 del Codice dei Contratti.

#### **Art. 14. Penalità e risoluzione del contratto**

1. La Fondazione si riserva di applicare delle penali e/o di risolvere in qualsiasi momento il rapporto derivante dall'affidamento in oggetto in presenza di gravi inadempienze, fatti salvi il diritto di diffida e l'obbligo di risarcimento del maggior danno a carico dell'Appaltatore.

2. L'elenco dettagliato delle violazioni che comportano delle penali è indicato all'art. 25.1 del capitolato speciale descrittivo prestazionale, fatta salva – nei casi più gravi e reiterati, la facoltà di risolvere il contratto, come previsto dall'art. 22 del medesimo capitolato.

3. La Fondazione ha facoltà di risolvere il contratto nel caso di perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

#### **Art. 15. Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti**

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori come specificato nell'art. 4.6 del capitolato speciale descrittivo prestazionale.

2. A garanzia di tali obblighi, è operata sull'importo netto progressivo dei servizi oggetto di appalto una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, accertato o segnalato da un ente preposto, si procede a norma dell'art. 30, comma 6 del D.lgs n. 50/2016.

#### **Art. 16. Garanzia definitiva**

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Appaltatore ha costituito la garanzia definitiva di euro \_\_\_\_\_ mediante garanzia fideiussoria nr. \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_, nelle modalità richieste all'art. 33 del capitolato speciale descrittivo prestazionale.

2. Tale cauzione sarà progressivamente svincolata, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a misura dell'avanzamento del servizio, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

3. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente.

4. L'Appaltatore riconosce ed accetta che, nel caso di sue inadempienze contrattuali, la Fondazione ha diritto di valersi della suddetta cauzione e che è obbligato a reintegrarla nel termine assegnatogli se la Fondazione abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersene in tutto o in parte. La Fondazione potrà avvalersi della cauzione per la riscossione delle penali applicate, per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni e per il pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore e che la Fondazione stessa abbia, a qualunque titolo, anticipato.

5. L'Appaltatore si impegna a mantenere la garanzia di cui al precedente comma 1 per l'intera durata dell'appalto, comprese eventuali proroghe tecniche, fino alla data di verifica di conformità del servizio o comunque decorsi sei mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

#### **Art. 17. Polizze assicurative**

1. L'Appaltatore ha presentato polizza assicurativa RCT/RCO n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ con i massimali, le clausole e le estensioni richiesti dall'art. 34.3 del capitolato speciale descrittivo prestazionale.

2. L'Appaltatore si obbliga al rinnovo della suddetta polizza fino alla data di verifica di conformità del servizio o comunque decorsi sei mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

#### **Art. 18. Divieto di cessione del contratto**

1. La cessione, anche parziale del contratto, costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c..

2. La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo d'azienda è efficace nei confronti della Fondazione solo qualora sia alla medesima notificata e venga da essa accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.

#### **Art. 19. Sicurezza sul lavoro**

1. È obbligo dell'Appaltatore adottare le misure di prevenzione, protezione e contenimento dei rischi previste nel DUVRI e/o negli altri documenti di sicurezza adottati nel quadro dell'azione di cooperazione e coordinamento promossa dalla Fondazione in ottemperanza dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

2. Sono a carico dell'Appaltatore l'istruzione preventiva e la formazione del personale ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Il personale è tenuto a frequentare gli addestramenti periodici in materia di gestione della sicurezza, come da normativa vigente e in aderenza a quanto previsto nell'Offerta Tecnica.

#### **Art. 20. Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti tratteranno i rispettivi Dati Personali necessari ai fini dell'esecuzione del Contratto nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR"), come meglio precisato nelle rispettive informative ai sensi dell'art. 13 GDPR di cui dichiarano di aver già ricevuto copia e di avervi preso visione.

#### **Art. 21. Obbligo di rispettare il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01, il Codice Etico e il Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza - Manleva.**

1. L'Appaltatore è a conoscenza che Fondazione Musei Civici di Venezia ha adottato ed attua un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01 (**M.O.G.C.**), con i relativi Codice Etico e il Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (**P.T.P.C.T.**), che dichiara di aver letto dal sito aziendale (<https://www.visitmuve.it/it/fondazione/trasparenza/>) e che dichiara di aver compreso.
2. L'Appaltatore aderisce ai principi dei succitati **M.O.G.C.**, Codice Etico e **P.T.P.C.T.** e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento illecito e contrario ai principi di correttezza, lealtà, onestà e buona fede e atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto **M.O.G.C.**
3. L'Appaltatore si impegna altresì a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione.
4. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenta grave inadempimento contrattuale e Fondazione Musei Civici di Venezia potrà risolvere ex art. 1456 c.c. il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Fondazione Musei Civici di Venezia potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patendi.
5. L'Appaltatore manleva fin d'ora Fondazione Musei Civici di Venezia per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte sua e, in generale, da ogni suo collaboratore.
6. L'Appaltatore prende atto che l'Organismo di Vigilanza potrà assistere i responsabili della Fondazione Musei Civici di Venezia, nei rapporti con il medesimo al fine di comunicazione, interpretazione e applicazione del Modello, nel rispetto della normativa giuslavoristica e delle norme sulla protezione dei dati personali.
7. L'Appaltatore si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza (all'indirizzo mail: [odv@fmcvenezia.it](mailto:odv@fmcvenezia.it)) o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Fondazione Musei Civici di Venezia (all'indirizzo mail: [rpct@fmcvenezia.it](mailto:rpct@fmcvenezia.it)) gli eventuali casi di violazione dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità indicate nella Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (Whistleblowing), reperibile nel sito aziendale all'indirizzo <https://www.visitmuve.it/it/fondazione/trasparenza/>.

## **Art. 22. Tracciabilità dei pagamenti**

1. L'Appaltatore a pena di nullità assoluta del contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., e, segnatamente, quelli di cui all'articolo 3. Si precisa che l'inosservanza degli obblighi di cui all' art. 3 comma 9 bis legge 136/2010 e s.m.i. costituisce causa di risoluzione del contratto e comporta l'applicazione delle relative sanzioni previste.
2. L'Appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante:
  - gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
  - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
  - ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
3. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente appalto.
4. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto costituisce causa di risoluzione del contratto.

**Art. 23. Registrazione del contratto**

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.
2. Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente la registrazione.

**Art. 24. Foro Competente**

1. Per la definizione delle controversie che dovessero sorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Venezia.

Venezia, il \_\_\_\_\_  
Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Fondazione Musei Civici di  
Venezia  
Il Presidente  
D.ssa Mariacristina Gribaudo

Per Papalini S.p.A.  
Amministratore Delegato e Legale  
Rappresentante  
Sig. Gianfranco Parlani

Sottoscrizione a firma digitale